



Comune di Simaxis

Provincia di Oristano

ORDINANZA N. 02
DEL 26 MARZO 2008

PREVENZIONE EFFETTI DEL FAVISMO E LIMITAZIONE DELLE DISTANZE DELLE COLTURE IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO, AGGLOMERATI DI CASE E VIE PUBBLICHE DEL CENTRO ABITATO

IL SINDACO

SENTITE le richieste di vari cittadini affetti da carenza dell'enzima glucosio6fosfatodeidrogenasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente denominata "favismo".

CONSIDERATO che il solo contatto con fave e piselli o l'inalazione dei loro pollini può provocare crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da questa malattia.

RILEVATO quindi che la coltura delle fave e piselli in prossimità del centro abitato, di agglomerati di case nell'ambito rurale e nella prospicenza delle vie pubbliche costituisce occasione di nocimento, nonché di grave pericolo in considerazione del fatto che una eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali.

RITENUTO che la libera iniziativa economica dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, quantunque di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare.

RITENUTO di dover intervenire con tutta l'urgenza del caso a tutela della salute pubblica.

VISTO l'art. 13 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833.

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;

ORDINA

Il divieto assoluto di coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 metri in linea d'aria in prossimità del centro abitato, di agglomerati di case nell'ambito rurale e nella prospicenza delle vie pubbliche del centro abitato

Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca dell'ordinanza in oggetto.

Che i proprietari dei fondi che si trovino nel raggio sopra meglio specificato, rispetto ai luoghi citati nei quali si intende tutelare l'incolumità, nei termini di 10 giorni dalla data della presente ordinanza, eliminino del tutto i tipi di coltura in questione.

La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché le stesse siano confezionate in sacchetti sigillati ai sensi di legge e dando corretta pubblicità alla vendita con appositi cartelli di dimensioni minime 30x40. cm. con la seguente dicitura: "Avviso ai cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo. In questo esercizio commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche". Per i ristoranti ed attività commerciali similari il cartello va esposto bene in vista agli ingressi degli esercizi.

Gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e di deferire all'Autorità Giudiziaria gli inadempienti ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sito internet del Comune.

Copia del presente atto può essere richiesto presso il Comune di Simaxis. Si informa inoltre, così come previsto dall'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

Si invia la presente all'Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e per quanto di competenza: Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Al Comando Stazione Carabinieri di Simaxis - Al Comando Stazione Forestale e di V.A. di Oristano - All'Ufficio di Polizia Municipale Sede.



Il Sindaco
Dot. Francesco Cossu
Francesco Cossu